



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 7°

Scuole di specializzazione

Ai Rettori delle Università italiane sedi
di Scuole di specializzazione di area
sanitaria

Ai Presidenti degli Osservatori Regionali
per la formazione medico – specialistica

LORO SEDI

E. p.c.

Ai Componenti dell'Osservatorio
Nazionale per la formazione medico-
specialistica

(comunicazione via e-mail)

OGGETTO: Indicazioni sull'obbligo di rotazione degli specializzandi nell'ambito della rete formativa.

Come è noto, tutte le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso dei Medici, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, sono state recentemente sottoposte alla procedura di accreditamento per l'A.A. 2017 – 2018, di cui al decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, alla luce dei nuovi standard, requisiti, e indicatori di *performance* ivi individuati.

Come noto, il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, art. 38, co.2 prevede che : *“Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, **ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa**, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal consiglio della scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici di cui al comma 1, ed e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”*.

Il responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli

1



Inoltre, il succitato D.I. n. 402/2017 disciplina in maniera puntuale e articolata, nell'allegato 1, gli standard minimi generali e specifici ed indicatori di *performance* per l'accreditamento delle strutture della rete formativa, specificando che *“Le reti formative vengono strutturate, perciò, in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all'interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro”*.

Si evidenzia anche che, sempre il D.I. n. 402/2017, nell'allegato 3, concernente il sistema di gestione e certificazione della qualità, il libretto-diario e il diploma *supplement*, prevede la rotazione obbligatoria dei medici in formazione specialistica tra le differenti strutture della rete formativa.

Tanto premesso, si rappresenta che, in relazione al crescente grado di autonomizzazione e acquisizione di competenze i medici in formazione specialistica degli ultimi anni dovrebbero ruotare nelle strutture universitarie, ospedaliere e del territorio a più elevata complessità.

La rotazione dovrebbe, inoltre, essere modulata annualmente tenendo conto della progressiva responsabilità del medico in formazione specialistica ai sensi del D. I. n. 68/2015 art 3 co. 5 che dispone che *“Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999, lo specializzando inserito nella rete formativa assume progressiva responsabilità durante il percorso formativo, con particolare riguardo all'ultimo anno del Corso. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite, e certificate dal tutor nel libretto-diario di cui all'art. 5, comma 5. In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica”*. A tal riguardo, quindi, la rotazione dovrebbe tener anche conto delle specificità delle UU.OO. facenti parte della rete formativa rispetto alle attività professionalizzanti da far espletare agli specializzandi, attività che di norma dovrebbero possedere una complessità progressivamente crescente di anno in anno.

Si raccomanda, pertanto, alle singole Scuole di specializzazione di consentire piena effettività all'obbligo di rotazione dei medici e di indicare nei propri regolamenti le modalità adottate al fine di assicurare agli specializzandi la possibilità di conseguire una formazione quanto più ampia possibile nelle diverse strutture a disposizione delle Scuole in base al proprio percorso formativo.

Si comunica, inoltre, che potranno essere disposti, con tempi e modi che si comunicheranno successivamente, controlli e verifiche sul riscontro a tale obbligo di rotazione tra le strutture da parte sia dell'Osservatorio nazionale per la formazione medico - specialistica che degli Osservatori regionali, anche ai fini della valutazione delle Scuole di specializzazione ai sensi del D.I. n. 402/2017.

Nel richiamare l'esigenza che le SS.LL. assicurino la massima collaborazione, si inviano i più

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Maria Letizia MELINA)

Il responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli